

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

**ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI**

**NEL GIUDIZIO N. 6095/2023 R.G.**

La ricorrente **MANZARI MIRIAM** (cod. fisc. MNZMRM72P48H501V), nata a Roma (RM) il 08/09/1972 e residente a Venezia (VE) in San Marco 1660, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Corte-Coi (cod. fisc. CRTFRC71H66L736X, numero di telefax 0438/24799, domicilio digitale e indirizzo PEC [federica.corte.coi@pec.it](mailto:federica.corte.coi@pec.it)) come da procura speciale notificata e depositata unitamente al presente atto, con domicilio eletto a San Vendemiano (TV) in viale Venezia n. 48 presso lo studio del difensore, propone motivi aggiunti per

**l'annullamento**

- del decreto prot. n. 5253 del 05/10/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto recante l'ulteriore integrazione della graduatoria di merito, nella parte in cui non include e quindi conferma l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto (doc. 23);
- del provvedimento n. 5288 del 09/10/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e del relativo allegato recante l'assegnazione su sede, nella parte in cui non include la dott.ssa Manzari Miriam per la classe di concorso A-12 della Provincia di Venezia (doc. 24);
- nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, preordinato o consequenziale, ancorché ignoto o non conosciuto, comunque connesso.

**PREMESSA**

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 24/03/2023 e depositato in data 13/04/2023, la ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto per mancanza del titolo di accesso, la graduatoria rettificata e la Tabella A del D.M. n. 19/2016 come sostituita dal D.M. n. 259/2017.

Con ordinanza cautelare n. 02670/2023 Reg. Prov. Cau. pubblicata in data 25/05/2023 l'intestato Tribunale accoglieva l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissava l'udienza pubblica del 17/10/2023 per il merito.

Con la medesima ordinanza, l'intestato Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'Istruzione e del Merito, eseguita in data 01/06/2023.

Con motivi aggiunti notificati e depositati in data 03/03/2023, la ricorrente ha impugnato degli esiti delle fasi 1 e 2 della conseguente procedura informatizzata con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha individuato, su provincia e su sede, i destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022, oggetto del ricorso introduttivo.

Con i motivi aggiunti notificati e depositati in data 26/09/2023, la ricorrente impugnava la successiva integrazione della graduatoria di merito, nonché gli esiti delle fasi 1 e 2 della conseguente procedura informatizzata con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha individuato, su provincia e su sede, i destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti nell'integrazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022, oggetto del ricorso introduttivo.

Con i presenti motivi aggiunti, la ricorrente impugna la successiva ed ulteriore integrazione della graduatoria di merito, nonché l'assegnazione, su provincia e su sede, destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti nell'integrazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022, oggetto del ricorso introduttivo.

La ricorrente non ha potuto esprimere le proprie preferenze, per provincia e per sede, poiché non risultava possibile partecipare alla procedura.

Ciò premesso, la ricorrente propone i seguenti

### **MOTIVI AGGIUNTI**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i medesimi vizi dedotti nel ricorso introduttivo, che si intendono integralmente trascritti nel presente atto:

- 1) Falsa applicazione della Tabella A) del D.P.R. n. 19/2016 (prima colonna) - Mancata applicazione della Tabella A) del D.P.R. n. 19/2016 (seconda colonna) - Travisamento dei fatti: la ricorrente è in possesso del titolo di accesso previsto dalla seconda colonna della classe di concorso A-12 per effetto dell'integrazione del vecchio ordinamento.
- 2) Illegittimità del rinvio e della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 per eccesso di potere - Contraddittorietà con precedenti atti della medesima amministrazione - Violazione dell'art. 15 della

L. n. 240/2010 - Illogicità manifesta: il rinvio alla tabella A/1 e la tabella A/1 sono in contraddizione con i precedenti atti normativi della medesima amministrazione che definiscono i gruppi e i settori scientifico-disciplinari.

- 3) Illegittimità del rinvio e della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 per eccesso di potere - Disparità di trattamento tra situazioni identiche - Contraddittorietà interna - Ingiustizia manifesta: il rinvio alla tabella A/1 e la tabella A/1 sono in contraddizione con il medesimo provvedimento che dispone il rinvio, stabilendo un trattamento differenziato di fattispecie oggettivamente identiche.
- 4) Violazione del principio del legittimo affidamento: dopo 15 anni di servizio, qualora il titolo di accesso non fosse stato idoneo, l'amministrazione doveva dirlo prima.

\* \* \*

Per i motivi esposti, la ricorrente Miriam Manzari insiste per l'accoglimento del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Si producono i documenti indicati nel separato elenco con numerazione progressiva dal ricorso introduttivo.

La ricorrente dichiara che i presenti motivi aggiunti non ampliano l'oggetto del giudizio e, pertanto, non sono soggetti al pagamento del contributo unificato.

San Vendemiano - Roma, 31 ottobre 2023

avv. Federica Corte-Coi